# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA -

Doc. XXIV n. 32

# RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

d'iniziativa della senatrice PIGNEDOLI

approvata il 18 gennaio 2012

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla problematica attinente all'utilizzo degli effluenti zootecnici negli impianti a biogas connessi ad attività agricole

#### XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato relativo all'utilizzo degli effluenti zootecnici negli impianti a biogas connessi ad attività agricole,

### premesso che:

il tema dello smaltimento degli effluenti zootecnici esplica evidenti riflessi nei confronti della gestione ambientale del territorio, in considerazione anche dell'aspetto legato all'utilizzazione degli stessi a fini energetici;

il corretto utilizzo degli effluenti provenienti dagli insediamenti zootecnici rappresenta, anche alla luce degli indirizzi contenuti nelle normative elaborate a livello comunitario, la garanzia per il mantenimento di un corretto rapporto tra zootecnia e ambiente;

in questo contesto, una delicata questione è stata più volte sollevata dal settore zootecnico, riferita, in particolare, ad alcune problematiche che stanno interessando gli allevamenti zootecnici ed in particolare la filiera del biogas;

una delle sfide più importanti nella conduzione degli allevamenti è la gestione degli effluenti zootecnici, sia attraverso l'utilizzazione agronomica che soprattutto attraverso il loro utilizzo per la produzione di energia e il successivo recupero del digestato come fertilizzante;

come previsto dal Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili, la produzione di energia da biogas dovrà raggiungere nel 2020 i 1.200 MWe (megawatt elettrici). Tale sfida è stata accolta positivamente dal settore agricolo che negli ultimi due anni ha intrapreso con determinazione una scelta che, oltre a diversificare i redditi delle imprese, genera esternalità positive per l'ambiente;

tali obiettivi rischiano, tuttavia, di non essere raggiunti a causa della sempre più frequente disomogeneità a livello territoriale che si sta riscontrando nell'applicazione delle norme relative all'utilizzo degli effluenti zootecnici negli impianti a biogas connessi ad attività agricole. Attualmente, infatti, molte regioni classificano gli impianti di produzione di biogas che utilizzano effluenti zootecnici come matrice in ingresso, da soli o in miscela con residui delle coltivazioni agricole, quali impianti di trattamento di rifiuti, generando una situazione paradossale in cui lo stesso materiale può essere utilizzato direttamente in campo come fertilizzante, ma diventa rifiuto se avviato ad un processo che, di fatto, ne migliora le caratteristiche chimico–fisiche;

è da ritenere corretta l'interpretazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – recante norme in materia ambientale – secondo la quale l'impiego in impianti di biogas di deiezioni zootecniche,

#### XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

addizionate o meno con paglia e altro materiale agricolo, è fuori dal campo di applicazione della parte quarta (normativa rifiuti), quando il materiale risultante (il digestato) è destinato alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto. Il processo di digestione anaerobica è infatti una fase del ciclo di utilizzazione agronomica delle deiezioni secondo le specifiche di cui alla lettera f) del comma 1 dello stesso articolo 185. Parallelamente è bene incentivare l'adozione di ulteriori sistemi di depurazione dei nitrati. Invece, ove le deiezioni zootecniche destinate a un impianto di produzione di biogas non fossero successivamente utilizzate nell'ambito del ciclo produttivo agricolo aziendale, ma fossero destinate alla discarica o alla depurazione, si applicherebbero per esse le norme sui rifiuti previste dalla parte quarta del decreto, secondo le specifiche di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 185,

## impegna il Governo:

ad adottare misure atte a dirimere i nodi problematici interpretativi insorti rispetto ai profili relativi all'utilizzo degli effluenti zootecnici negli impianti a biogas connessi ad attività agricole, anche alla luce della necessità di definire i provvedimenti attuativi di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.